



COMUNICATO UFFICIALE N. 133 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 151/AA al N. 154/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.C.F. COMO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 7 agosto 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.C.F. COMO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 63/AA del 7 agosto 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Maurizio COLELLA e dalla società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 31/AA del 20 luglio 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Maurizio COLELLA e dalla società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 31/AA del 20 luglio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 90 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianluca BONIELLO, e della società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA BONIELLO, sia in qualità di Presidente della società A.S.D. S. GIORGIO DEL SANNIO 1965 all'epoca dei fatti, sia in qualità di dirigente accompagnatore della squadra all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39, e 43, commi 1 e 6, nonché 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PACCHIANO NUNZIO nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.s.d. S. Giorgio del Sannio 1965 – A.s.d. Turtoro del 03.11.19, valida per il campionato Allievi Under 17 Provinciale gir. B (Benevento), sottoscrivendo anche la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al Direttore di gara;

A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca BONIELLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca BONIELLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. SAN GIORGIO DEL SANNIO 1965;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1037 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Calogero MARINO, Giovanni GUELI, e della società A.S.D. FOOTBALL CLUB GATTOPARDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO MARINO, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Football Club Gattopardo e legale rappresentante della Società all'epoca dei fatti in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della soc. ASD Football Club Gattopardo in occasione della gara ASD Football Club Gattopardo e Akragas 2018 del 4.12.2019 valevole per il Campionato Juniores Under 19 Fase Provinciale (AG), nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Camin DABOE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere dotato di specifica copertura assicurativa;

GIOVANNI GUELI, Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della soc. ASD Football Club Gattopardo in occasione della gara ASD Football Club Gattopardo e Raffadali 2018 del 13.11.2019 valevole per il Campionato Juniores Under 19 Fase Provinciale (AG), nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Camin DABOE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere dotato di specifica copertura assicurativa;

ASD FOOTBALL CLUB GATTOPARDO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Calogero MARINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FOOTBALL CLUB GATTOPARDO, e dal Sig. Giovanni GUELI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Calogero MARINO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni GUELI, e di €300,00 (trecento/00) di ammenda ed 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD FOOTBALL CLUB GATTOPARDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina